



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 21-12-2017 n. 33

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO FITOFARMACI. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Dott. Tozzi Nando
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
VITA	MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
PETRINI	ALAN	CONSIGLIERE	Presente
MARZIALETTI	STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
TOTO'	TRICIA	CONSIGLIERE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	CONSIGLIERE	Presente
BIONDI	CARLA	CONSIGLIERE	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	CONSIGLIERE	Presente
NERLA	GIULIANA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti: 9
Assenti : 2

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

VITA MICHELA
PETRINI ALAN
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta deliberativa ad oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO FITOFARMACI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA e AMBIENTE

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale, formula la seguente proposta deliberativa:

PREMESSO CHE:

E' intenzione dell'Amministrazione, regolamentare l'uso dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale ponendo particolare attenzione alle aree urbane o antropizzate che presentano una concentrazione abitativa per cui è utile usare misure di precauzione e porre in essere, un elevato livello di tutela per la salute umana.

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (UE) indica, all'art. 191 comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introduce, al comma 2, il principio di precauzione il quale dispone che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio di “chi inquina paga”;
- con la Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha inteso istituire un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mirando alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la Direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o usino i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo;
- con Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (**PAN**) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della citata direttiva comunitaria, individuante politiche e azioni volte ad assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- il Piano di Azione Nazionale, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: la protezione degli utilizzatori dei prodotti



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

fitosanitari e della popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;

- le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del piano sono, in sintesi: la formazione degli utilizzatori, distributori e consulenti; azioni di informazione e sensibilizzazione; l'introduzione dell'obbligo del controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile; promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari; la corretta gestione dei prodotti fitosanitari, dall'acquisto allo smaltimento dei rifiuti; la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione;
- per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il Piano di Azione Nazionale, al paragrafo A.5.6, dà indicazioni specifiche e prevede che le Regioni e le Province autonome possono predisporre linee di Indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso. E' prevista inoltre l'adozione, da parte delle Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali linee di Indirizzo, dei provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- i pesticidi, da un punto di vista normativo, si distinguono in **prodotti fitosanitari** (Reg. CE 1107/2009), utilizzati per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali, e **biocidi** (Reg. UE 528/2012), impiegati in vari campi di attività (disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso non agricolo, ecc...). Spesso i due tipi di prodotti utilizzano gli stessi principi attivi, il termine pesticidi comprende i due gruppi di sostanze;
- il "Rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque" n. 244/2016 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) mette in guardia sulla possibile contaminazione delle acque superficiali e sotterranee da parte di residui di prodotti fitosanitari, evidenziando come un ambiente inquinato costituisca anche un grave rischio per l'uomo.
Il Rapporto ISPRA, infatti, sottolinea che: *"Diverse sono le vie di esposizione da parte dell'uomo: l'ingestione, il contatto cutaneo e l'inalazione. L'uomo può assimilare sostanze chimiche pericolose attraverso gli alimenti e l'acqua, ma anche attraverso le vie respiratorie e la pelle. L'esposizione per via orale dipende dalla presenza di residui della sostanza nel cibo e nell'acqua potabile e dalle quantità di cibo e acqua consumata. La concentrazione della sostanza nel cibo dipende dalla concentrazione della sostanza nell'acqua, nel suolo e nell'aria e dal potenziale di bioaccumulo o biotrasferimento tra i comparti."*
- Il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento si inserisce nelle misure previste dal Decreto legislativo 150 del 2012 attuativo della direttiva CE 2009/128, e dal PAN, Piano d'Azione Nazionale, a completamento di un quadro di impegni e di azioni che le Autorità competenti pongono in essere per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, tenuto conto dei dati ormai largamente disponibili dalla letteratura scientifica sui rischi e sui danni accertati alla salute umana derivanti dalla presenza di residui chimici negli alimenti, dalla presenza di residui nelle acque superficiali e sotterranee, dalla deriva ambientale dei pesticidi e dal contatto diretto con i pesticidi da parte degli operatori agricoli, degli abitanti e dei frequentatori delle aree rurali e dei cittadini tutti esposti involontariamente ed inconsapevolmente ai trattamenti.

VISTO CHE:

- L'uso dei fitofarmaci per l'esercizio dell'agricoltura integrata e necessariamente soggetto a limiti di convivenza con i metodi di produzione "biologica" (Reg. CE N. 834/2007 relativo alla "Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici").
- L'uso dei fitofarmaci, per uso agricolo e non agricolo, è sottoposto alle prescrizioni in materia di tutela della acque dall'inquinamento (D.Lgs. 152 del 2006).



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- L'uso dei fitofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio apistico e dei prodotti derivanti dall'esercizio della apicoltura (durante il periodo di fioritura, in base alla L.R. 33/2012 della Regione Marche, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali; i trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni). E' altresì vietato l'utilizzo dei fitofarmaci nei centri urbani, così come prescritto dalla L.R. 25/1988 della Regione Marche.
- L'uso dei fitofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della conservazione e della protezione idrogeologica dei suoli.
- L'uso dei fitofarmaci può recare danno alla biodiversità e al patrimonio paesaggistico tutelati dalla legislazione nazionale (art. 9 e 32 della Costituzione, Codice dell'ambiente - D.Lgs. 152 del 2006) e dell'Unione Europea (regg. 1305, 1306, 1307 del 2013 - nuova Pac 2014-2020) che lega e vincola, l'accesso al sistema degli aiuti, al rispetto delle misure di "condizionalità ambientale".
- L'uso dei fitofarmaci può recare danno alla salute umana, tutelata dall'art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale, sia in seguito alla assunzione di alimenti che presentano livelli di residui, sia in seguito al contatto diretto con i pesticidi (per inalazione o per assunzione ad esempio tramite acque contaminate).
- Prioritariamente vale il principio di precauzione (D.Lgs. 150/2012 art.2 comma 2) e di prevenzione (Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, Rio de Janeiro 1992).

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- la Commissione Europea si è dotata di una strategia per la riduzione degli effetti sulla salute umana e l'ambiente di biocidi e pesticidi;
- lo IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (organo di riferimento per l'OMS, Organizzazione mondiale per la sanità), ha dato il suo autorevole parere, condiviso dalla comunità scientifica internazionale, classificando il glifosate (principio attivo principale della maggioranza dei diserbanti chimici) in classe 2A, di probabile cancerogenicità per l'uomo;
- il rapporto ISPRA edizione 2014 documenta l'ulteriore incremento di pesticidi nelle acque superficiali e profonde (soprattutto erbicidi) del nostro paese rispetto al passato;
- i pesticidi, erbicidi compresi, anche quelli venduti come subito degradabili, vengono trovati presenti in quasi tutti gli alimenti, compresi pane, latte e latte materno, e nelle urine;
- ci sono rischi per la salute umana, in particolare per gli organismi in via di sviluppo e per l'infanzia anche a dosi minimali (azione di perturbatori endocrini, danni neuropsichici, effetti oncogeni e teratogeni e altro ancora, attestati da una letteratura scientifica sempre più corposa);
- Il Ministero della Salute ha emanato un recente Decreto, in data 9 agosto 2016, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, dove viene revocato l'impiego del glifosate:
 - a) nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a del decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
 - b) in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;

Vengono inoltre emanate prescrizioni supplementari dell'etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: "divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: "suoli contenenti una



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

VISTO che, sempre più ricerche evidenziano come l'uso di prodotti fitosanitari determina danni alla salute umana e all'ambiente;

CONSIDERATO che, il presente regolamento ha l'obiettivo di contribuire a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, promuovere l'applicazione della difesa integrata e gli approcci alternativi ai metodi chimici.

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 194/95 che recita in sintesi:

“a) per **prodotti fitosanitari** (insieme ai diversi sinonimi, ampiamente utilizzati, come *pesticidi*, *fitofarmaci*, *agrofarmaci*) si intendono i singoli componenti ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, comprensive dei coformulanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1. *proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;*
2. *favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;*
3. *conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;*
4. *eliminare le piante indesiderate;*
5. *eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento”.*

VISTO che i pesticidi si distinguono in:

- Prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009) utilizzati per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali;
- Biocidi (Reg. UE 528/2012) impiegati in vari campi di attività (disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso non agricolo, ecc.);

Spesso i due tipi di prodotto utilizzano gli stessi principi attivi. Con il termine pesticidi, si comprende, pertanto, l'insieme delle sostanze in questione.

DATO ATTO che l'amministrazione Comunale intende dare attuazione alle richiamate norme attraverso un regolamento comunale che, sulla base delle indicazioni della Regione Marche si propone di regolamentare l'uso di tali prodotti;

RILEVATO che le Amministrazioni comunali, sulla base dei documenti proposti, possono disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana;

RAVVISATA quindi la necessità di regolamentare l'utilizzo e la diffusione sul territorio comunale dei prodotti fitosanitari al fine di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica recependo le nuove indicazioni normative;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della regione Marche ASUR Area Vasta 4 sulla proposta di regolamento per l'uso dei fitofarmaci in data 23.10.2017;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 - "Attuazione della direttiva 2009/128/CE”;

VISTO il Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150”;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO il comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e lo Statuto Comunale che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i regolamenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile non determinando, il presente provvedimento, aumento/diminuzione di spesa/entrata per l'Ente;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **DI APPROVARE** il "REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO FITOFARMACI" nelle aree del territorio comunale allegato alla presente proposta di deliberazione
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del Comune;
4. **DI DISPORRE** affinché il Regolamento in parola venga pubblicato all'Albo Comunale per la durata di quindici giorni e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montegiorgio ;
5. **DI STABILIRE** altresì che il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente deliberazione ed a tutti gli atti inerenti e conseguenti l'approvazione della stessa.
6. **DI DICHIARARE**, con separata ed apposita votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 della T.U. n° 267/2000."

Durante la trattazione del presente argomento entra in aula il Vice- Sindaco Sig. Michele Ortenzi.
Sono presenti in aula n° 9 Consiglieri Comunali.

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte del Consigliere Comunale Sig. Alan Petrini e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- Consiglieri votanti: n° 7
- Voti favorevoli: n° 7
- Astenuti: n° 2 (Gentili, Girolami)

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) DI APPROVARE il “REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO FITOFARMACI” nelle aree del territorio comunale allegato alla presente proposta di deliberazione.

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del Comune.

4) DI DISPORRE affinché il Regolamento in parola venga pubblicato all’Albo Comunale per la durata di quindici giorni e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montegiorgio.

5) DI STABILIRE altresì che il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente deliberazione ed a tutti gli atti inerenti e conseguenti l’approvazione della stessa.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto;

Con separata votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 7
- Voti favorevoli: n° 7
- Astenuti: n° 2 (Gentili, Girolami)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO FITOFARMACI



Montegiorgio li 16.10.2017

*Geom. Giorgio Benni
Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente*

Approvato con delibera C.C. n 33 del 21.12.2017

Indice

Premessa

Art. 1 - Oggetto del regolamento



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Norme generali nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei mezzi necessari.
- Art. 4 - Zona di Rispetto in prossimità di aree specifiche
- Art. 5 - Informazione preventiva nei confronti della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari
- Art. 6 - Prelievo dell'acqua per il trattamento
- Art. 7 - Protezione degli insetti impollinatori
- Art. 8 - Situazioni climatiche
- Art. 9 - Prevenzione dell'erosione
- Art. 10 - Strade interpoderali
- Art. 11 - Difesa integrata
- Art. 12 - Riduzione dell'effetto deriva
- Art. 13 - Monitoraggio
- Art. 14 - Sanzioni per mancato rispetto delle norme per l'utilizzo di fitosanitari
- Art. 15 - Accertamento, contestazione, notificazione e pagamento
- Art. 16 - Entrata in vigore

Allegati:

Allegato A - Classificazione dei fitosanitari

Allegato B - Art.6 PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Allegato C - Rif. bibliografici sugli effetti dei fitofarmaci

Allegato D - PAN, A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

Allegato E - Scheda di sicurezza

Allegato F - Dimensione della zona di rispetto

Allegato G - Manutenzione e monitoraggio dei territori rurali

Allegato H - Es. di tabella da esporre in seguito ad un trattamento

PREMESSA

Il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento si inseriscono nelle misure previste dal Decreto legislativo 150 del 2012 attuativo della direttiva CE 2009/128, e dal PAN, Piano d'Azione Nazionale, a completamento di un quadro di impegni e di azioni che le Autorità competenti pongono in essere per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, tenuto conto dei dati ormai largamente disponibili dalla letteratura scientifica sui rischi e sui danni accertati alla salute umana derivanti dalla presenza di residui chimici negli alimenti, dalla presenza di residui nelle acque superficiali e sotterranee, dalla deriva ambientale dei pesticidi e dal contatto diretto con i pesticidi da parte



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

degli operatori agricoli, degli abitanti e dei frequentatori delle aree rurali e dei cittadini tutti esposti involontariamente ed inconsapevolmente ai trattamenti.

L'uso dei fitofarmaci per l'esercizio dell'agricoltura integrata e necessariamente soggetto a limiti di convivenza con i metodi di produzione "biologica" (Reg. CE N. 834/2007 relativo alla "Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici").

L'uso dei fitofarmaci, per uso agricolo e non agricolo, e sottoposto alle prescrizioni in materia di tutela della acque dall'inquinamento (D.Lgs. 152 del 2006).

L'uso dei fitofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio apistico e dei prodotti derivanti dall'esercizio della apicoltura (durante il periodo di fioritura, in base alla L.R. 33/2012 della Regione Marche, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali; i trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni). E' altresì vietato l'utilizzo dei fitofarmaci nei centri urbani, così come prescritto dalla L.R. 25/1988 della Regione Marche.

L'uso dei fitofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della conservazione e della protezione idrogeologica dei suoli.

L'uso dei fitofarmaci può recare danno alla biodiversità e al patrimonio paesaggistico tutelati dalla legislazione nazionale (art. 9 e 32 della Costituzione, Codice dell'ambiente - D.Lgs. 152 del 2006) e dell'Unione Europea (regg. 1305, 1306, 1307 del 2013 - nuova Pac 2014-2020) che lega e vincola, l'accesso al sistema degli aiuti, al rispetto delle misure di "condizionalità ambientale".

L'uso dei fitofarmaci può recare danno alla salute umana, tutelata dall'art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale, sia in seguito alla assunzione di alimenti che presentano livelli di residui, sia in seguito al contatto diretto con i pesticidi (per inalazione o per assunzione ad esempio tramite acque contaminate).

Vale in primis il principio di precauzione (D.Lgs. 150/2012 art.2 comma 2) e di prevenzione (Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, Rio de Janeiro 1992).

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

- la Commissione Europea si è dotata di una strategia per la riduzione degli effetti sulla salute umana e l'ambiente di biocidi e pesticidi;
- lo IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (organo di riferimento per l'OMS, Organizzazione mondiale per la sanità), ha dato il suo autorevole parere, condiviso dalla comunità scientifica internazionale, classificando il glifosate (principio attivo principale della maggioranza dei diserbanti chimici) in classe 2A, di probabile cancerogenicità per l'uomo;
- il rapporto ISPRA edizione 2014 documenta l'ulteriore incremento di pesticidi nelle acque superficiali e profonde (soprattutto erbicidi) del nostro paese rispetto al passato;
- i pesticidi, erbicidi compresi, anche quelli venduti come subito degradabili, vengono trovati presenti in quasi tutti gli alimenti, compresi pane, latte e latte materno, e nelle urine;
- ci sono rischi per la salute umana, in particolare per gli organismi in via di sviluppo e per l'infanzia anche a dosi minimali (azione di perturbatori endocrini, danni neuropsichici, effetti oncogeni e teratogeni e altro ancora, attestati da una letteratura scientifica sempre più corposa);
- Il Ministero della Salute ha emanato un recente Decreto, in data 9 agosto 2016, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, dove viene revocato l'impiego del glifosate:
 - a) nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a del decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

b) in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;

Vengono inoltre emanate prescrizioni supplementari dell'etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: "divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: "suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

Sempre più ricerche evidenziano come l'uso di prodotti fitosanitari determina danni alla salute umana e all'ambiente;

Il presente regolamento ha l'obiettivo di contribuire a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, promuovere l'applicazione della difesa integrata e gli approcci alternativi ai metodi chimici.

Considerato, altresì, che l'art. 2 del D.Lgs. 194/95 dice:

"a) per **prodotti fitosanitari** (insieme ai diversi sinonimi, ampiamente utilizzati, come *pesticidi*, *fitofarmaci*, *agrofarmaci*) si intendono i singoli componenti ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, comprensive dei coformulanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1. *proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;*
2. *favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;*
3. *conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;*
4. *eliminare le piante indesiderate;*
5. *eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento".*

Che i pesticidi si distinguono in:

- Prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009) utilizzati per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali;
- Biocidi (Reg. UE 528/2012) impiegati in vari campi di attività (disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso non agricolo, ecc.);

Spesso i due tipi di prodotto utilizzano gli stessi principi attivi.

Con il termine pesticidi, si comprende, pertanto, l'insieme delle sostanze in questione che possono dare danno alla salute pubblica.

L'amministrazione Comunale, alla luce di quanto sopra intende dare attuazione alle richiamate norme attraverso il presente regolamento comunale che sulla base delle indicazioni della Regione Marche si propone di limitare il più possibile l'uso di tali prodotti e il loro eventuale utilizzo in sicurezza per la salute pubblica.

Il presente regolamento è stato visionato ed approvato dall'ASUR Area VASTA N. 4 in data 23.10.2017



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI FITOFARMACI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari su tutto il territorio comunale. Esso è parte integrante del regolamento di polizia rurale e ne sostituisce e integra gli articoli o parti che disciplinano la stessa materia. I prodotti fitosanitari a cui si riferisce questo regolamento sono riportati nell'allegato A.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale.
2. Si fa divieto di utilizzo di fitosanitari in tutte le aree non agricole e in tutte le aree agricole non destinate a produzione (es. le scarpate). E' ammesso l'uso di fitosanitari previsti dalla normativa sull'agricoltura biologica.
3. L'amministrazione comunale, esclude l'uso di fitosanitari in tutti gli spazi di sua proprietà e competenza. E' ammesso l'uso di fitosanitari previsti dalla normativa sull'agricoltura biologica.

Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari saranno possibili solo in caso di emergenza (situazione non prevedibile) per la quale non sia possibile adottare altre soluzioni e, comunque, al fine di proteggere la salute pubblica e l'ambiente. Nel caso, dovrà essere prodotta preliminare relazione tecnica redatta dall'ufficio comunale competente.

La pubblica amministrazione adotta le seguenti modalità d'intervento:

- a) nelle aree verdi (aiuole, scarpate, fossi, prati, terreni marginali) la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l'adeguata maturazione e funzionalità della copertura vegetale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

b) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie * e, laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici (caldo, vapore, ecc.).

** spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano*

Art. 3 - Norme generali nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei mezzi necessari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, e fatto obbligo a chiunque impieghi, a qualsiasi titolo, per scopi produttivi (agricoli e non *), i prodotti fitosanitari, di porre in essere ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di effettuare, periodicamente, e comunque ogni due anni dalla data di acquisto il controllo funzionale delle macchine e degli apparati erogatori come previsto dalla direttiva n. 128/2009/CE recepita con il Decreto Legislativo 14 Agosto 2012, n° 150, pubblicato sulla GU 202 del 30 agosto 2012.

** come ad esempio nelle aree industriali per il controllo delle erbe*

Art.4 Zona di Rispetto in prossimità di aree specifiche

Per le zone oggetto di trattamento si dovrà prevedere una zona di rispetto minima di ml. 50,00

-La distanza minima come sopra indicata è da intendersi dal perimetro delle singole proprietà.

-In aree confinanti con strutture pubbliche quali, scuole, ospedali, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, ecc. la distanza minima di rispetto è pari a ml. 150,00

- In prossimità di strade, fossi, canali, fonti e corpi idrici superficiali la distanza minima sarà di 20,00 ml.

-Nel caso di coltivazioni arboree o della vite, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno dell'area tratta.

La distanza dai corpi idrici dovrà essere misurata dal ciglio di sponda dell'alveo di piena ordinaria * e dovrà, comunque, essere garantita la tutela della vegetazione ripariale.

La zona di rispetto dovrà essere prevista anche in prossimità di falda affiorante e in tutti i casi vi sia la presenza di ruscellamento.

Il trattamento dovrà prevedere una zona di rispetto di 200 ml. da pozzi, punti di captazione o derivazione di acqua destinata al consumo umano e all'irrigazione di terreni.

** formulazione tecnica ai sensi del R.D. 523/1904 e informativa Ministero Lavori Pubblici*

Art. 5 Informazione preventiva nei confronti della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari (PAN art. A.2.2 – Allegato D)

E' fatto obbligo di segnalazione del trattamento tramite opportune tabellature da posizionarsi almeno 24 ore prima. Le tabellature (struttura di sostegno e foglio informativo) dovranno avere le seguenti caratteristiche:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- A) essere poste ai margini della zona trattata;
- B) essere rivolte verso l'esterno della zona trattata
- C) la tabella dovrà essere posta ad un'altezza compresa fra 160 e 180 cm
- D) le dimensioni della tabella non potranno essere inferiori a quelle di un foglio A4 (21x29,7 cm);
- E) dovranno essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio delle persone. Se il terreno trattato è delimitato in uno o più lati da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 50m. Negli altri casi la distanza fra due tabelle non potrà essere superiore ai 100m. Le distanze potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso.
- F) le tabelle dovranno essere di facile lettura e riportare le informazioni presenti nella Scheda di sicurezza del prodotto (Allegato E e Allegato H), rilasciata dal distributore (ai sensi del D.Lgs. 14/3/2003 n. 65), come di seguito elencate:
 - riportare la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI / NOCIVE / TOSSICHE / MOLTO TOSSICHE;
 - tipo di prodotto e nome commerciale;
 - simbolo della classe tossicologica, il riquadro dovrà avere dimensioni non inferiori a 5x5 cm;
 - denominazione sostanza attiva;
 - numero e data di registrazione del prodotto;
 - frasi di rischio (es. nocivo per inalazione);
 - informazioni per il medico;
 - terapia;
 - il tempo di rientro *;
 - data del trattamento

La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro*.

** il tempo di rientro è il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell'apprezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni*

Art. 6 - Prelievo dell'acqua per il trattamento

L'acqua, necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari, può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.

Art. 7 - Protezione degli insetti impollinatori

Ai sensi dell'art 8 L.R. Marche 33/2012 durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree e ornamentali.

I trattamenti fitosanitari sono, altresì i, vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni legnose. In tal caso va effettuato lo sfalcio almeno 24 ore prima del trattamento.

Art. 8 - Situazioni climatiche

E' fatto divieto di trattamento in presenza di vento (Allegato F).

E' fatto divieto di trattamento in presenza di pioggia o a seguito di pioggia con suolo ancora bagnato.

E' fatto divieto di effettuare i trattamenti con temperature superiori ai 24°C.*

** per ridurre l'evaporazione del liquido da irrorare*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Art. 9 - Prevenzione dall'erosione

E' fatto obbligo di preservare la copertura vegetale delle aree non coltivate prospicienti i fossi di scolo delle acque piovane.

E' fatto, altresì, obbligo di mantenere una fascia di rispetto di 2,5m dal bordo dei fossati permanenti di scolo delle acque piovane.

E' fatto divieto di trattare le scarpate naturali o artificiali non utilizzate ad uso agricolo aventi una pendenza superiore al 4%.

In tutti questi casi, la gestione delle erbe dovrà essere effettuata solo con mezzi meccanici e comunque in modo da non danneggiare l'apparato radicale dello strato erboso.

** Nelle zone a clima umido temperato l'erosione dovuta alla pioggia è quella più comune. Il fenomeno fisico dell'erosione consiste di due fasi, la prima di distacco dal suolo del materiale, la seconda di trasporto dello stesso. I due processi sono dovuti all'azione dell'acqua e del vento.*

Il più importante fattore che controlla il fenomeno erosivo è la copertura vegetale del terreno, che dipende principalmente dalla piovosità. La copertura si sviluppa e aumenta con la piovosità.

Art. 10 - Strade interpoderali

Si fa divieto di utilizzare trattamenti con erbicidi su strade interpoderali, sia con fondo a ghiaia che in terreno battuto. La gestione delle erbe dovrà essere effettuata solo con mezzi meccanici.

Art. 11 Difesa integrata

Ai sensi del D.M. n. 2722/ 2008* che recepisce la Decisione n. 3864 del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea e del Piano d'Azione Nazionale (D.M. 22/01/2014), è vietato in maniera specifica l'uso di prodotti fitosanitari per il diserbo di terreni** ove è possibile intervenire tramite sfalcio, trinciatura delle erbe (Allegato G) o pirodiserbo.

**La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti, a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.*

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse, occorre privilegiare quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale nel quadro di una agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

*** es. semina a sodo di graminacea su terreno con coltura di erba medica.*

Art. 12 Riduzione dell'effetto deriva*

E' fatto obbligo di:

- utilizzare ugelli antideriva;
- mantenere, durante la lavorazione, la barra alla minor altezza possibile.

**Rappresenta il movimento del prodotto fitosanitario, dall'area trattata verso le aree limitrofe, nel momento in cui viene effettuata la distribuzione.*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Vi sono sostanzialmente due tipi di deriva:

- a terra o sui corsi d'acqua nelle vicinanze dell'area trattata*
- nell'atmosfera con trasporto a distanza.*

Gli effetti della deriva sono di diversa natura e in generale sono principalmente ascrivibili alle seguenti categorie:

- effetti sulla salute delle persone e animali a causa di una contaminazione diretta;*
- effetti sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali;*
- contaminazione con residui di prodotti fitosanitari non autorizzati di coltivazioni (biologiche e non) diverse da quelle trattate;*
- danni per fitotossicità su colture limitrofe alle aree trattate. Si veda Allegato F.*

Art 13 - Monitoraggio

Il Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica, può mettere in atto tutte le misure utili per controllare lo stato dell'ambiente in seguito all'adozione del presente regolamento.

In particolare, potranno essere previste attività di monitoraggio funzionali alla verifica dello stato di salute delle diverse porzioni di agroecosistema e della qualità ambientale nel suo complesso.

Il monitoraggio potrà essere effettuato su aree campione opportunamente individuate (Allegato G).

Art. 14 - Sanzioni per mancato rispetto delle norme per l'utilizzo di fitosanitari

Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, del codice penale e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 194/1995, dal D.P.R. n. 290/2001, dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. Marche n. 38/1998.

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nei precedenti articoli, per i casi non già determinati da leggi, si applicano sanzioni amministrative, determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. Il limite inferiore viene posto ad **euro 200** e quello superiore ad **euro 1.000**.

I trasgressori del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono puniti senza pregiudizio per l'eventuale azione penale, nel modo seguente:

Prima trasgressione

Ampiezza superficie trattata Sanzione amministrativa :

Inferiore a mq. 100.00 Da € 200.00 a € 500.00
Da mq. 100.00 a mq. 500.00 Da € 500.00 a € 700.00
Da mq. 501.00 a mq. 1.000.00 Da € 700.00 a € 850.00
Superiore a mq. 1.000,00 Da € 850,00 a € 1.000,00

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è demandata al Comando di Polizia Municipale, al Corpo Carabinieri Forestali dello Stato e agli altri organi di competenza.

E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15 - Accertamento, contestazione, notificazione, pagamento



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 50% entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione e ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 250,00 a € 700,00, fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

Nel caso in cui la violazione venga reiterata nell'arco di tre anni dalla prima trasgressione, l'importo della sanzione viene raddoppiato.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Allegato A - In base al loro campo di impiego i prodotti fitosanitari vengono distinti in:

• **FUNGICIDI O ANTICRITTOGAMICI:**

combattono malattie causate da funghi (o crittogame) (es. peronospora, oidio, ticchiolatura ecc.)

• **INSETTICIDI:**

combattono gli insetti dannosi alle piante coltivate ed alle derrate alimentari immagazzinate (es. afidi, tignole, cidia ecc.)

• **ACARICIDI:**

combattono gli acari nocivi alle piante (es. ragnetto rosso)

• **NEMATOCIDI:**

combattono i nematodi (es. nematodi galligeni, nematodi vettori di virus ecc.)

• **LIMACIDI:**

agiscono contro lumache e limacce, generalmente sotto forma di esche

• **RODENTICIDI:**

impiegati contro roditori (topi, arvicole)

• **DISERBANTI:**

controllano o eliminano le erbe infestanti

• **REPELLENTI:**

tengono lontani parassiti animali

• **FUMIGANTI:**

agiscono sotto forma di gas o vapore contro vari parassiti vegetali ed animali.

• **FITOREGOLATORI:**

agiscono sull'attività di fitormoni, riequilibrandoli (es. alleganti, diradanti ecc.).

• **FISIOFARMACI:**

agiscono contro fisiopatie (es. riscaldamento, butteratura amara ecc.)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Allegato B - D.Lgs. 14 ago. 2012, nr. 150

Art. 6 - Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

- Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.
- Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti.
- Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; b) la tutela dei consumatori; c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
- Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale.

Allegato C

- A) la Commissione Europea si è dotata di una strategia per la riduzione degli effetti sulla salute umana e l'ambiente di biocidi e pesticidi (1);



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- B) lo IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (organo di riferimento per l'OMS Organizzazione mondiale per la sanità), ha dato il suo autorevole parere classificando il glifosate (principio attivo principale della maggioranza dei diserbanti chimici) in classe 2A, di probabile cancerogeno, che viene subito sotto quella di pericolo massimo denominata "cancerogeno certo"
- C) il Rapporto ISPRA documenta l'ulteriore incremento di pesticidi nelle acque superficiali e profonde (soprattutto erbicidi) del nostro paese rispetto al passato (1b);
- D) i pesticidi, erbicidi compresi, anche quelli venduti come subito degradabili, vengono trovati presenti in quasi tutti gli alimenti, compreso pane, latte e latte materno, e nelle urine;
- E) ci sono rischi per la salute umana, in particolare per gli organismi in via di sviluppo e per l'infanzia anche a dosi minimali (azione di perturbatori endocrini, danni neuropsichici, effetti oncogeni e teratogeni e altro ancora, attestati da una letteratura scientifica sempre più corposa, riportata in parte in nota (2)
- F) sono stati appurati gravi danni che queste sostanze arrecano agli ecosistemi ed all'ambiente in generale
- G) in Francia già dal maggio 2012, il Morbo di Parkinson è stato riconosciuto, per gli agricoltori, come malattia professionale da esposizione a pesticidi (3)
- H) il Rapporto del 12 giugno 2013 dell'Istituto Nazionale di Sanità e Ricerca Medica francese (INSERM) ha confermato l'associazione tra esposizione professionale a pesticidi e linfoma non-Hodgkin, cancro alla prostata, mieloma multiplo, nonché di gravi rischi per la salute infantile quali ipospadia, leucemia, disturbi motori, deficit cognitivi e problemi comportamentali (4)
- I) in Italia si distribuisce circa il 33% della quantità totale di insetticidi utilizzati nell'intero territorio comunitario e sono 800 i prodotti presenti sul mercato (5)
- J) i prodotti a base di glifosate sono gli erbicidi più usati in tutto il mondo e il loro impatto sull'organismo è insidioso e si manifesta lentamente nel tempo, come danni di infiammazione cellulare cronica e a lungo termine e cancerogenicità (6)
- K) il glifosate è persistente nel terreno e da alcuni ricercatori è ritenuto addirittura più tossico del DDT (7)
- L) si riscontrano tracce di erbicida anche in donne e feti (8)
- M) il glifosate è stato proibito in Danimarca, Russia, Tasmania, Messico, Sri Lanka e di recente anche in Olanda
- N) in Brasile l'utilizzo è stato sospeso per la relazione supposta con una patologia renale grave proprio in chi è esposto per lavoro
- O) altri stati europei hanno già previsto l'abbandono dei pesticidi.

La Francia ha deciso di eliminare i pesticidi a partire dal 2016, <http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/>

Le Fiandre (Belgio) a partire dal 2015

<https://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/gebruiksgegevens-steden-en-gemeenten> La Vallonia (Belgio) dal 2019 <http://www.gestiondifferenciee.be/professionnel/la-gd-progresse-en-wallonie-/351/2> I Paesi Bassi a partire dal 2017, i piani di attuazione ancora non sono stati avviati, ma una panoramica è già disponibile:

http://home.online.nl/natuurverrijking/groene_lijst

- P) la Direttiva Comunitaria 2009/128/CE (artt.11 e 12) e il Decreto Legislativo 2012/150 (artt.14 e 15) impongono di eliminare o quanto meno ridurre al minimo l'utilizzo dei pesticidi, privilegiando prodotti fitosanitari a basso rischio (10) o misure di controllo biologico, in aree specifiche tra cui parchi, giardini, cortili scolastici, lungo le strade e le vie ferroviarie, in prossimità di strutture sanitarie, di corsi d'acqua superficiale e di zone naturali protette (11)
- Q) la direttiva 2009/128/CE è stata recepita nel nostro paese attraverso il PAN (Piano di Azione Nazionale), mirato a ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e a promuovere le pratiche di agricoltura biologica, difesa integrata e altri approcci alternativi a quelli dell'agricoltura convenzionale.
- R) i costi che il sistema sanitario deve coprire per le patologie cronico-degenerative cui anche i pesticidi indubbiamente concorrono sono altissimi (si stimano, ad esempio, oltre 25mila euro a carico del sistema sanitario per ogni persona a cui è stato diagnosticato un tumore nel solo primo anno dalla diagnosi) (12)
- S) gli erbicidi e gli altri pesticidi sono responsabili per la distruzione dell'humus dei terreni e che questo fatto ha comportato enorme perdita di nutrienti negli alimenti, corresponsabilità nei cambiamenti climatici (l'humus trattiene anidride carbonica) e nelle esondazioni (l'humus trattiene l'acqua)
- T) il TAR trentino (16.1.2012) e poi il Consiglio di Stato (4 marzo 2013) hanno riconosciuto la legittimità



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

del regolamento del Comune di Malosco (TN) contro l'utilizzo dei pesticidi "**tossico nocivi**" nel proprio territorio comunale fornendo un chiaro riferimento giurisprudenziale ai Comuni che vogliono far applicare nel proprio territorio questo tipo di vincoli (13);

U) le sovvenzioni comunitarie per i piani di sviluppo rurale sono sempre più indirizzate all'agricoltura biologica e al "greening" e le sovvenzioni regionali per le mense pubbliche sono indirizzate alle produzioni biologiche

Allegato D - PAN (Piano d'Azione Nazionale):

A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome, è prevista nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.

- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del Consiglio.

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

Allegato E - Scheda di sicurezza

Ai sensi della legislazione vigente, dal 1° agosto 2004, per chi opera nel commercio dei prodotti fitosanitari sono in vigore le seguenti misure:

- obbligatorietà di fornire ai clienti la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata per tutti gli agrofarmaci classificati molto tossici (T+), tossici (T), Xn (nocivi), irritanti (Xi), infiammabile (F), non classificato (N) almeno alla prima fornitura,
- la consegna della SDS deve effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento,
- in caso di agrofarmaci non pericolosi, la scheda di sicurezza deve comunque essere immediatamente disponibile per gli utenti che la richiedano.
- La fornitura della scheda può avvenire su supporto cartaceo o su supporto informatico (floppy disk, cdrom, a mezzo internet etc.).

Esempio scheda di sicurezza



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

syngenta **pergado MZ**

Scheda di sicurezza

Revisione: Novembre 2009 Sostituisce tutte le edizioni precedenti

PERGADO® MZ

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DEL PRODUTTORE O/E DISTRIBUTORE
Identificazione della sostanza o preparato

Nome del prodotto **PERGADO MZ**
Design Code A139780
Utilizzo Fungicida. Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.

Produttore / Distributore Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano (MI)
Telefono: 02 334441
Fax: 02 3068429

Informazione sul prodotto Telefono (ore di ufficio): 02334441

Emergenza trasporti Tel (24 h): 0382-525005 (Centro CNIT)
Fax (24 h): 041-931983 (Centro CNIT)

Avvelenamento Tel (24 h): 02 66101029 (CAV Niguarda - Milano)

Contatto per informazioni sulla Scheda di Sicurezza serviziocsa.italia@syngenta.com

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli per la salute Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Effetti sull'ambiente Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Classificazione Preparato classificato come irritante e pericoloso per l'ambiente.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI

Tipo di formulazione: Fungicida in granuli idrodispersibili.

Principi attivi
5 %p/p Mandipropamid
60 %p/p Mancozeb puro

Componenti pericolosi

CAS	EC-NO	Nome	Concentrazione	Simboli	Frasi R
374726-62-2		Mandipropamid	5 %p/p	N	51/53
8018-01-7		Mancozeb	60 %p/p	XI, N	37, 43, 50/53
137-20-2	205-285-7	2-[methyl-(1-oxo-9-octadecenyloxy)-amino]-ethanesulfonic acid, sodium salt	1 - 5 %p/p	XI	41

Data di emissione: 02 Luglio 2008 Pag. 1 di 7 Syngenta Crop Protection S.p.A.

NB Non e' considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito Internet dell'azienda fornitrice.

Si segnala che Agrofarma, l'associazione alla quale aderiscono la maggior parte delle ditte produttrici di fitosanitari, ha istituito un sito Internet dal quale è possibile scaricare le schede di sicurezza di tutti i fitosanitari prodotti dalle ditte che ad essa aderiscono. L'indirizzo del sito è: <http://sds-agrofarma.imaginenetwork.com>

Legislazione di riferimento sulle schede di sicurezza dei fitosanitari

D.Lgs. 1 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;

D.Min. 4 aprile 1997 (attuazione art. 25 del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52);

Decreto 7 settembre 2002 (recepimento Dir. 2001/58/CE);

D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65; D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Circolare 7 gennaio 2004 "Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (in GU della repubblica Italiana n. 70 del 24 marzo 2004)".

(<http://www.coldiretti.it/aree/ambiente/schedafitofarmaci.htm>)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Allegato F - Dimensione della zona di rispetto

La definizione di una fascia di rispetto che circoscriva una zona trattata con fitosanitari, al fine di impedire una deriva sulle aree limitrofe delle sostanze utilizzate nel trattamento, presenta varie difficoltà e per forza di cose (condizioni climatiche, orografia, ecc.) occorre basarsi su una generalizzazione dei risultati.

Un fattore importante da prendere in considerazione è la dimensione delle gocce che compongono l'aerosol generato dalla macchina irroratrice.

Per quanto riguarda l'intervallo di dimensioni adeguate per i trattamenti antiparassitari, le gocce di dimensioni superiori a 500 μm non vengono trattenute sulle foglie e cadono a terra, mentre quelle inferiori a 80-100 μm sono facilmente soggette ad essere trasportate dal vento anche a distanze notevoli (effetto deriva). Va poi tenuto presente che, nel caso di gocce piccole e in condizione di temperature elevate e bassa umidità relativa, l'acqua evapora rapidamente e le sostanze attive contenute possono essere trasportate a distanze elevate dalla corrente d'aria.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Dimensioni delle gocce	Diametro medio μm	Adesione sulle foglie	Utilizzo	Rischio di deriva	Gocciolamento a terra
Molto fini	inferiore a 100	buona	solo in casi particolari	molto elevato	assente
Fini	100 – 200	buona	quando richiesta buona copertura (es. insetticidi, fungicidi)	elevato	molto ridotto
Medie	200 – 300	buona	per la maggior parte di insetticidi ed erbicidi	medio	medio
Grosse	300 – 450	mediocre	erbicidi, irrorazione sul terreno	ridotto	elevato
Molto grosse	superiore a 450	scadente	concimi liquidi	molto ridotto	molto elevato

Fonte: Veneto agricoltura – Progetto Regione Veneto

Una goccia di diametro di circa 200 μm , cade da un'altezza di un metro in circa 1.4 sec. e con un vento di 5 km/h (brezza, 1.38 m/s, si muovono le foglie) viene trasportata per 1-2m, mentre se la caduta avviene da circa 3m di altezza (trattamento di piante arboree) per 5-6m.

Dimensione delle gocce (μm)	Tempo di caduta da 1m di altezza	Distanza percorsa con vento di 5 km/h		Fascia di rispetto (fattore di sic.zza = 2)	
	sec	H = 1m	H = 3m	H = 1m	H = 3m
200	1,4	1 – 2	5 – 6	5	10
100	4	4 – 6	14 – 16	15	30
50	14	18 – 22	50 – 60	50	100

Vediamo un riepilogo nella tabella sottostante per diametri decrescenti delle gocce (fonte ARPA Trento)

Da ciò deriva che utilizzando macchine irroratrici che generano aerosol con gocce di diametro non inferiore ai 200 μm si necessita di una fascia di rispetto (tenendo un margine di sicurezza di almeno 2) non inferiore ai 10m nel caso di trattamenti di piante arboree.

Con diametri inferiori andiamo dai circa 30m per gocce di 100 μm agli oltre 100m per gocce di 50 μm .

Da questi dati si comprende che i fattori per definire la fascia di rispetto sono il tipo di macchina irroratrice e la modalità di trattamento se verso terra o su filare.

MACCHINA IRRORATRICE CON DIAMETRO DELLE GOCCE (μm)	ZONE DI RISPETTO (ML) MODALITA' DI TRATTAMENTO	
	A TERRA	SU FILARE
> = 200	10	10
>=100	15	30
< 100	50	100

Per quanto concerne il comportamento delle gocce bisogna inoltre ricordare che il trattamento antiparassitario viene effettuato con una miscela in acqua del formulato commerciale concentrato di principio attivo.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Quindi le goccioline che fuoriescono generate dalla macchina irroratrice sono costituite da acqua e da prodotti chimici. In contatto con l'aria, l'acqua comincia ad evaporare con una velocità condizionata dalla temperatura dell'aria stessa e dall'umidità relativa. Ad es. con una temperatura di 26.7 C° e con una umidità relativa del 50%, una goccia di 200 µm di diametro evaporerà in 56 secondi.

In queste stesse condizioni una goccia di 70 micron evapora in 7 secondi, cioè in un tempo minore di quello occorrente per cadere di un metro. Una goccia di 100 µm che contenga 1.5% di un pesticida non volatile si riduce a una goccia di 25 µm di diametro. Se la quota non volatile di antiparassitario nella miscela sale al 4%, le dimensioni finale della goccia è di 35 µm. Olio o sostanze emulsionanti sono aggiunte alla miscela anche per ridurre l'evaporazione (talvolta però aumentando, in certe condizioni, il potenziale di deriva).

Allegato G - Manutenzione e monitoraggio dei territori rurali

In tutte le aree verdi che si sviluppano su porzioni (anche minime) di terreno non utilizzato per la produzione (scarpate, fossi, prati, terreni marginali, aia della casa colonica) l'unico sistema di manutenzione adeguato è lo sfalcio meccanico, in quanto si tratta della modalità che garantisce una adeguata maturazione della copertura vegetale. La maturità e la complessità delle diverse porzioni di prateria, grazie alla selezione operata dagli interventi (anche saltuari) di sfalcio meccanico, sono le uniche garanzie per ottenere i migliori risultati sia dal punto di vista della biodiversità, della funzionalità (salvaguardia idrogeologica), del valore estetico, del costo economico e della tutela della salute sia degli operatori, che dei cittadini (soprattutto quelli che sui prati giocano) e della vita animale (sia di tipo domestico che selvatica).

Per controllare lo stato di salute dell'ambiente, il suo graduale miglioramento in seguito all'adozione del presente regolamento (e gli eventuali casi di grave degrado), risulta importante verificare i requisiti di funzionamento delle diverse porzioni di agroecosistema e della qualità ambientale nel suo complesso. Ciò è possibile grazie all'adozione di un sistema di monitoraggio basato su bioindicatori impiegati su aree campione opportunamente individuate.

Onde verificare il beneficio ambientale nel tempo e nello spazio delle pratiche adottate dalle singole aziende e documentare la qualità del territorio rurale a beneficio della collettività e delle stesse aziende agricole (Misure che fanno parte delle innovazioni introdotte dal "greening" e previste dalla PAC 2014-2020), si rende quindi necessario un monitoraggio costante del patrimonio botanico e vegetazionale comunale al fine di porre in essere modalità di gestione corrette e di poter adottare idonee misure di controllo.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Allegato H Es. di tabella da esporre in seguito ad un trattamento



ATTENZIONE

coltura trattata con prodotti fitosanitari

Sostanza attiva:

Nome commerciale:

Data trattamento:

Data rientro:

- **Non entrare nel campo trattato**
- **Non raccogliere i prodotti della coltivazione**
- **Non raccogliere i prodotti spontanei**

Principali classi di pericolosità dei Prodotti Fitosanitari

Nuova classificazione	Simbolo	Vecchia classificazione
-----------------------	---------	-------------------------



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Molto tossico T+		I classe
Tossico T		
Nocivo (Xn)		II classe
Irritante (Xi)		III classe IV classe
Pericolosi per l'ambiente (N)		III classe IV classe
Infiammabili/ molto infiammabili (F/ F+)		III classe IV classe
Non classificato	"Attenzione manipolare con prudenza"	III classe IV classe

I prodotti "molto tossici" e "tossici" corrispondono alla vecchia I classe. I prodotti "nocivi" corrispondono alla II classe; gli altri prodotti non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi corrispondono alle vecchie III e IV classe. In tabella è sintetizzata la nuova classificazione in relazione alle vecchie classi tossicologiche e ai rispettivi parametri di esposizione.

Corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione dei prodotti fitosanitari

CLASSIFICAZIONE	SOLIDI (DL. 50 in mg/kg) ORALE	CUTANEA	LIQUIDI (DL. 50 in mg/kg) ORALE	CUTANEA	GASSOSI (DL. 50 in mg/l) INALATORIA
CLASSE I					
Molto tossici	<= 5	<=10			
Tossici	da > 5 a <=50	da > 10 a <=100	da > 25 a <=200	da > 50 a <=400	da > 0,5 a <=2
CLASSE II					
Nocivi	da < 50 a <=500	da <100 a <=1000	da < 200 a <=2000	da < 400 a <=4000	da < 2 a <=20



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Dati tossicologici di alcuni insetticidi e acaricidi

Principio attivo	Prodotti	DL50 orale	irritante	pericolo	PS*/giorni	RS* mg/kg
Abamerctin	Vertimec	300	irrita	Xi	28M	0,02
Acefate	Orthene	866	no	---	30	1,5
Bacillus Thur.	Delfin	>10.000	no	---	3	---
Buprofezin	Applaud	2.198	deb.	Xi	7	0,5
Chlorpyrifos-E	Dursban EC	135	---	Xn	30	0,5
Chlorpyrifos-M	Reldan	>3.000	irrita	Xi	15	0,5
Codlemone	isomate C+	>3.250	no	---	---	---
Diazinone	Basudin	300	deb.	Xn	15	0,5
Difluibenzuron	Dimilin	>4.640	---	---	45	0,5
Dimetoato	Rogor	295	deb.	Xn	20	1.0
Ethonfenprox	Trebon	42.880	irrita	Xi	7	0,5
Fenitrothion	Fenitrocab	>500	---	Xi	20	0,5
Fenxycarb	Insegar	>10.000	no	---	30	0,2
Flufenoxuron	Cascade	>3.000	irrita	Xi	90	0,05
Imidacloprid	Confidor	450		---	28M	0,5
Indoxacarb	Steward	>5.000	---	---	7	0,3
Lufenoron	Match	>2.000	irrita	Xi	28	0,5
Olio di Neem	Oikos	>5.000*	no	---	3	0,5
Fosalone	Zolone	170	---	Xn	21	2,0
Primicarb	Primor	147	deb.	---	14	0,2
Tebufenozide	Mimic	>5.000	no	---	14	0,5
Teflubenzuron	Nomolt	>5.000	no	---	14	1,0
Vamidotion	Kival	64		T	60	0,5

Armitraz	Bumetran	600	---	Xi	28	1,0
Benzonximate	Acarbate L	>15.000	---	Xn	14	0,5
Bromopropylato	Neoron	>5.000	deb.	Xi	21	0,2
Clofentezina	Apollo	>5.200	deb.	---	30	0,2
Cyhexatin	Acarstin LS	540	irrita	Xn	30	0,2
Fenbutatin - Oxid	Torque SC	>2.631	irrita	T	30	0,5
Hexythiazox	Matacar	>5.000	deb.	---	14	1,0

Abbreviazioni: PS = periodo di sicurezza, RS = residuo massimo consentito, * Valore per il prodotto formulato; DL50 (mg/kg)

Fonte : Pesticide Manual, diverse pubblicazioni ufficiali

La DL50 indica quella dose di principio attivo sufficiente ad uccidere il 50% degli animali da laboratorio che sono stati sottoposti a prova di intossicazione orale o dermale da parte del principio attivo stesso, riportata all'uomo tramite idonei fattori di trasformazione. La DL50 viene espressa in milligrammi di principio attivo per ogni chilogrammo di peso corporeo (mg/kg). Minore è il valore della DL50, maggiore sarà la tossicità del prodotto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

DEFINIZIONE DELLA CLASSE TOSSICOLOGICA (ISPELS)



T+

Molto Tossici: sono i preparati che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Sono contrassegnati con la lettera T+ e dall'indicazione di pericolo "*molto tossico*". Possono essere assegnate le seguenti frasi di rischio le loro combinazioni: **R26** (molto tossico per inalazione), **R 27** (molto tossico a contatto con la pelle), **R 28** (molto tossico per ingestione), **R 39** pericolo di effetti irreversibili molto gravi.



T

Tossici: sono i preparati che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Sono contrassegnati con la lettera T e dall'indicazione di pericolo "*tossico*". Possono essere assegnate le seguenti frasi di rischio specifico o le loro combinazioni: **R 23** (tossico per inalazione), **R 24** (tossico a contatto con la pelle), **R 25** (tossico per ingestione), **R 39** (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), **R 48** (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), **R 60** (può ridurre la fertilità), **R 61** (può danneggiare i bambini non ancora nati).



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo



Xn

Nocivi: sono i preparati che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Sono contrassegnati con la lettera Xn e dall'indicazione di pericolo "*nocivo*". Possono essere assegnate le frasi di rischio specifico o loro combinazioni: **R 20** (nocivo per inalazione), **R 21** (nocivo a contatto con la pelle), **R 22** (nocivo per ingestione), **R 33** (pericolo di effetti cumulativi), **R 40** (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), **R 42** (può provocare sensibilizzazione per inalazione), **R 48** (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), **R 62** (possibile rischio di ridotta fertilità), **R 63** (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati), **R 65** (può causare danni ai polmoni in caso di ingestione), **R 67** (l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini), **R 68** (possibilità di effetti irreversibili).



Xi

Irritanti: sono i preparati non corrosivi il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. Sono contrassegnati con la lettera Xi e l'indicazione di pericolo "*irritante*". Possono essere assegnate le frasi di rischio specifico o loro combinazioni: **R 33** (pericolo di effetti cumulativi), **R 36** (irritante per gli occhi – notevoli lesioni entro 72 ore, persistenza 24 ore), **R 37** (irritante per le vie respiratorie), **R 38** (irritante per la pelle), **R 41** (rischi di gravi lesioni oculari), **R 43** (può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle), **R 66** (l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle).



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo



N

Pericolosi per l'ambiente: sono i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali. Sono contrassegnati con il simbolo N e con l'indicazione di "*pericoloso per l'ambiente*". Possono essere assegnate le seguenti frasi di rischio o loro combinazioni: **R50** (altamente tossico per gli organismi acquatici), **R51** (tossico per gli organismi acquatici), **R 52** (nocivo per gli organismi acquatici), **R 53** (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico), **R 54** (tossico per la flora), **R55** (tossico per la fauna), **R57** (tossico per le api), **R58** (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente).

NON CLASSIFICATI





COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

**2. PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO
FITOFARMACI. PROVVEDIMENTI.**

SINDACO

Secondo argomento: proposta di approvazione regolamento comunale utilizzo fitofarmaci. Provvedimenti. Parla Alan Petrini.

CONS. PETRINI

Buonasera. Abbiamo fatto questo regolamento comunale utilizzo fitofarmaci. Ci siamo allineati alle norme della Comunità Europea. Questa è un regolamento che non molti Comuni hanno approvato perché considerano probabilmente scontato, invece penso e ritengo che sia molto importante per l'ambiente e per quanto riguarda la salute delle persone. Anche noi ci siamo dotati di un regolamento. È un regolamento molto semplice, scritto in maniera molto semplice e comprensibile. Senza che lo illustro a livello tecnico perché tutti quanti siamo dotati di questo regolamento per poterlo consultare. Sarà pubblicato sul sito e adesso cercheremo di pubblicizzarlo e di rendere a conoscenza tutta la cittadinanza di questo regolamento che penso sia doveroso seguire.

SINDACO

Volevo sottolineare il fatto che in campo europeo invece è stato deciso di permettere ancora l'utilizzo di qualche sostanza per far piacere a qualche nazione, sostanza che invece noi vietiamo in questo regolamento.

CONS. GENTILI

Siccome sulle proposte che ci sono arrivati poi il regolamento non c'era, per email ci è arrivata soltanto la proposta. È ovvio che non c'è il tempo, non vorrei che siccome in Italia si passa sempre da un eccesso a un altro, che non sia restrittivo per le persone.

CONS. PETRINI



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Volevo illustrare, mi ero dimenticato, che è stato anche approvato dall'Asur di Fermo e qui abbiamo anche il protocollo che dice: "in relazione alla vostra richiesta relativa all'oggetto, esaminate le due bozze di regolamenti siglati rispettivamente con la lettera A e la lettera B", perché avevamo mandato due copie dei regolamenti molto simili.

CONS. GENTILI

Il fatto che l'ha approvato l'Asur di Fermo non è una garanzia, anzi.

CONS. PETRINI

"Si esprime parere igienico-sanitario favorevole".

CONS. GENTILI

Va bene. È quello che pensavo. Per dire, articolo 10, strade interpoderali dice: "si fa divieto di utilizzare trattamenti con erbicidi su strade interpoderali sia con fondo a ghiaia che in terreno battuto. La gestione delle erbe dovrà essere effettuata solo con mezzi meccanici", per carità lo spirito del regolamento è una bella cosa, non lo metto in dubbio, però è restrittivo. Oppure all'articolo 5: "è fatto l'obbligo di segnalazione del trattamento tramite opportuna tabellatura da posizionarsi almeno 24 ore prima", la ditta agricola che ha la struttura agricola e tutto quanto è organizzato e lo può fare, sarà un costo in più, per carità, a tutela della salute, ma la persona fisica singola, anche tu ti devi comprare le tabellature, mettere le tabellature, è un pochettino restrittivo. Dopo è ovvio se si fa un regolamento e poi dopo chi lo deve far rispettare riesce a farlo rispettare? Qualcuno sì e qualcuno no. Per quanto riguarda il nostro gruppo si astiene da questa votazione, quindi ci asterremo, solo per questo motivo qui, che lo riteniamo un po' restrittivo, un po' vincolante. Ti dico l'azienda agricola in sé e per sé alla fine già è abituata, è attrezzata, ci sta in quell'ottica lì, però qui tantissime persone utilizzano questi prodotti. Qui è roba che per andare a levare anche un ramoscello devi mettere su un'organizzazione troppo complicata, troppo barocca per la persona fisica in sé e per sé, per la persona singola. L'azienda no, è già strutturata e adopera questo tipo di accorgimenti. Si rischia, andando ad approvare questo regolamento, di andare un pochettino a complicare la vita ai cittadini. Adesso non so se tu hai visto qualche altro tipo di regolamento, se era possibile allargare un pochettino le maglie o meno, però rischiamo di andare a complicare la vita ai cittadini, questa è la preoccupazione nostra e quindi per questo motivo noi ci asterremo dalla votazione. Grazie. Un'altra cosa, è stato concertato, per dire, con la Coldiretti, perché loro ci possono dare delle imbeccate, ci possono dire questo così come fai è perfetto, non dai nessun tipo di preoccupazione a nessuno. È stato concertato con le associazioni di



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

categoria? Quantomeno doveva essere concertato con le associazioni di categoria visto che a Montegiorgio abbiamo un ufficio agricoltura regionale e abbiamo anche la Coldiretti che racchiude qualcosa come una ventina di Comuni qui intorno. A questo punto chiedo che venga eventualmente rinviato e di concertare la cosa con le associazioni di categoria, che ci possono dare anche dei consigli. Non dico che è da bocciare, per carità, è per fare una cosa migliore e per non cercare di creare casino ai cittadini montegiorgesi. Visto che abbiamo un ufficio agricoltura regionale e che abbiamo pure la Coldiretti credo che sia opportuno quantomeno concertarlo in modo che ci possano segnalare le criticità se ci sono di questo regolamento. Noi proponiamo e chiediamo che questo punto all'ordine del giorno venga rimandato appunto per poter permettere al Consigliere Petrini Alan di rivedere meglio la cosa ed eventualmente concertandola con queste associazioni. Grazie.

CONS. PETRINI

Io propongo di votarlo, con l'impegno di contattare Coldiretti quanto prima per poterlo visionare assieme a loro e laddove è possibile apportare le opportune modifiche per cercare di andare incontro e agevolare i cittadini.

SINDACO

Passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Contrari? Nessuno.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 0

ASTENUTI:

SINDACO

Per l'immediata esecutività. Astenuti, va bene.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 09-11-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 09-11-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
COMUNALE**
F.to ARMANDO BENEDETTI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 23-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 21-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 23-01-2018 al 07-02-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tozzi Nando